

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 51

Riunione del 17 marzo 2010

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Pietro Renzi n.q. Presidente p.t. G.S. Union Volley
- Società G.S. Union Volley n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - RELATORE
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Pietro RENZI:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio G.S. Union Volley, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT e 55 R.G. proceduto al prestito on line dell'atleta Rachele Moroni mediante l'utilizzo del modulo di prestito con la società G.S. Union Volley senza che l'atleta abbia sottoscritto il relativo modulo";*

- **Società G.S. UNION VOLLEY:** *"in persona del Presidente pro tempore, per aver, in violazione degli artt. 2 e 17 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT e 55 R.G. proceduto al prestito on line dell'atleta Rachele Moroni mediante l'utilizzo del modulo di prestito con la società G.S. Union Volley senza che l'atleta abbia sottoscritto il relativo modulo";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 10 Febbraio 2010.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 21/10/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società G.S. Union Volley e Asd Volley Cave, avevano fatto pervenire una richiesta a firma congiunta, in data 13/10/2009, sottoscritta anche dall'atleta, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito relativo all'atleta Rachele Moroni, già effettuato dalla società Asd Volley Cave alla società G.S. Union Volley. La società cessionaria del prestito, G.S. Union Volley, successivamente chiariva, con nota del 21/10/2009, che la suddetta atleta non aveva mai sottoscritto il modulo di prestito dalla società di appartenenza alla Società G.S. Union Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 29/09/2009, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta Rachele Moroni dalla società Asd Volley Cave alla società G.S. Union Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

./.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento, atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al prestito dell'atleta doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione dell'atleta medesima del relativo modulo, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.


Questa Commissione, pertanto, pur considerando che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme, ritiene la stessa assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori dichiarazioni rilasciate dall'atleta, laddove di fa espresso riferimento ad un suo successivo ripensamento al prestito per motivi personali, nonché in ragione della tempestività della comunicazione effettuata dalla società incolpata.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Pietro Renzi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio G.S. Union Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 29 marzo 2010